



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **Audizione sul DDL 1836/S**

**Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree  
industriali dismesse**

*presso la Commissione 10<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **Considerazioni generali**

Il disegno di legge si pone l'obiettivo prioritario di intervenire per rivitalizzare aree industriali dismesse o in via di dismissione, in termini sociali, produttivi, commerciali, residenziali e turistici, attraverso il riutilizzo degli immobili presenti nell'area non più utilizzati a fini produttivi e il riutilizzo effettivo dei terreni, evitando il consumo del suolo.

Pur comprendendo il preminente taglio di ordine economico del DLL, si ritiene utile, ai fini dell'audizione e in coerenza con i compiti istituzionali dell'ISPRA, evidenziare in linea generale come il DDL 1836 potrebbe affrontare, oltre agli aspetti connessi all'amianto definiti come prioritari, altri temi ambientali pure sottesi al riutilizzo delle aree dismesse, alcune delle quali costituiscono gli esiti di un'industrializzazione nata e sviluppatasi in epoche (gli anni '50 e '60 o ancora prima) in cui il rapporto tra industria ed ambiente non era visto come una priorità e ancora scontano, quindi, utilizzi non sostenibili delle risorse territoriali ed ambientali. Il principale di questi aspetti ambientali è costituito dalla bonifica dei terreni contaminati di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, che interessa i suoli superficiali, profondi e le acque sotterranee.

In questo ambito si ritiene che anche per la riconversione e la riqualificazione delle aree dismesse sia fondamentale la presenza di un sistema dei controlli ambientali efficiente ed efficace. A tale riguardo appare centrale l'aspetto del rafforzamento del Sistema delle Agenzie ambientali (cui mira il DDL 1458 in discussione al Senato), che per ruolo, competenze, esperienze maturate può continuare a fornire il suo rilevante contributo, in concorso con altri soggetti, al sistema dei controlli nelle aree industriali attive o dismesse.

Si ritiene, inoltre che i progetti di riconversione di aree dismesse possano affiancarsi ad altre iniziative già avviate (esempio Stati generali per la green economy) o da rilanciare (esempio Tavolo nazionale per lo sviluppo ecocompatibile del settore chimico), finalizzate ad individuare misure per:

- destinare risorse per nuovi investimenti nelle produzioni e nelle eccellenze di mercato, sostenendo lo sviluppo delle nuove tecnologie ambientali per bonificare e recuperare le aree industriali ad una chimica verde, più attenta, rispetto al passato anche recente, alla qualità della vita nei territori;
- avviare un impegno di investimenti mirati in ricerca scientifica, formazione, innovazione, con un'attenzione particolare alle PMI;
- sollecitare le Università e gli Enti di Ricerca ad indirizzarsi in maniera più decisa verso la produzione di competenze utili allo sviluppo delle specializzazioni produttive ecocompatibili;
- sostenere in sede europea interventi legislativi a sostegno di imprese che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in Paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale.

L'ISPRA è pronta a fornire soluzioni organizzative finalizzate a rendere più efficace il suo contributo, oltre che sullo sperimentato tema della valutazione dei pericoli e degli impatti sull'ambiente dei processi produttivi ed energetici, per la valutazione dell'efficacia ambientale delle tecnologie innovative e per il loro controllo.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

### **Considerazioni di dettaglio**

L'articolo 2, al comma 2 stabilisce che i progetti, di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati al fine di assicurarne l'efficacia, mediante appositi accordi di programma. A tale fine sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che in alcuni siti di interesse nazionale (SIN), di cui art. 252 del D.Lgs. 152/06, sono già operativi accordi programma finalizzati alla bonifica. È quindi auspicabile una verifica della congruità tra gli accordi di programma di cui al DDL e quelli in vigore nei SIN nel caso interessassero la stessa area. La stessa verifica dovrebbe riguardare anche gli accordi di programma previsti dagli articoli 246 e 252-bis "Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale".

A questo stesso proposito il DDL dovrebbe tenere conto anche di quanto stabilito dal D.L. 133/2014 detto "Sblocca Italia" convertito in Legge 2014/164, in cui l'articolo 33 "Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio" definisce le "aree di rilevante interesse nazionale", in relazione a ciascuna delle quali è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

- a. a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
- b. a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
- c. a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
- d. a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 "Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse", al comma 1 lettera a) sembra restringere il campo di applicazione dei progetti "*agli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione*" a differenza di quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 1, in cui la presenza di amianto costituisce una priorità da assegnare alle aree.

Particolare attenzione merita anche quanto stabilito dallo stesso articolo 3, comma 1, lettera b, in termini di "*destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico*" e più oltre al comma 2 che recita "*Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero*".

La definizione di una quota del 20% da destinare a utilizzo e interesse pubblico, così come la priorità da assegnare a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, potrebbe, in relazione a quanto previsto dall'attuale normativa sulla bonifica dei terreni contaminati, non essere realizzabile o realizzabile a costi non sostenibili.